

## DOCUMENTI

---

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI VESCOVI DELL'INDIA  
DEL 10 DICEMBRE 2017

(Bollettino sala stampa della Santa Sede n. 0687)\*

CARI confratelli nell'Episcopato

1. La mirabile *varietas Ecclesiarum*, risultato del lungo sviluppo storico, culturale, spirituale e disciplinare, costituisce un tesoro della Chiesa, “*regina in vestitu deaurato circumdata variegata*”<sup>1</sup> che attende il suo sposo con la fedeltà e la pazienza della vergine saggia, fornita dell’abbondante riserva dell’olio perché la luce della sua lampada possa illuminare tutte le genti nella lunga notte dell’attesa dell’arrivo del Signore.

Fra le terre e le nazioni, nelle quali questa varietà della vita ecclesiale rifulge con grande splendore vi è anche l’India. La Chiesa cattolica in India trae la sua origine dalla predicazione dell’Apostolo Tommaso, si è sviluppata attraverso i contatti con le Chiese di tradizione caldea e antiochena e, a partire dal XVI secolo, grazie agli sforzi dei missionari latini. In questo modo la storia del cristianesimo in questo grande Paese ha portato infine alla configurazione di tre distinte Chiese *sui iuris*, che corrispondono ad espressioni ecclesiali della medesima fede celebrata in riti diversi corrispondenti alle tre tradizioni liturgiche, spirituali, teologiche e disciplinari. Anche se questa situazione nel corso della storia ha manifestato a volte alcune tensioni, oggi possiamo ammirare una realtà cristiana ricca e bella, complessa e unica allo stesso tempo.

2. È essenziale per la Chiesa Cattolica mostrare il suo volto al mondo in tutta la sua bellezza, cioè con la ricchezza delle sue tradizioni. Per questo motivo, la Congregazione per le Chiese Orientali, che celebra quest’anno il suo centenario, voluta dalla lungimiranza di papa Benedetto XV nel 1917, ha dato impulso al ripristino, dove necessario, delle tradizioni cattoliche orientali, assicurando la tutela ed il rispetto della dignità e dei diritti di queste antiche Chiese.

3. Il Concilio Vaticano II ha abbracciato questa visione della Chiesa e ha ricordato a tutti i fedeli la necessità di custodire e preservare il tesoro della

\* Vedi alla fine dei due seguenti documenti il commento di P. GEFAELL, *L’erezione di circoscrizioni Siro-malabaresi per tutto il territorio dell’India*.

<sup>1</sup> Dal salmo 44, citato anche da Leone XIII nell’introduzione della sua lettera ap. *Orientalium Dignitas* del 30 novembre 1894.

particolare tradizione di ciascuna Chiesa. “Così pure esistono legittimamente in seno alla comunione della Chiesa, le Chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di carità,<sup>2</sup> e tutela le varietà legittime e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non pregiudichi l’unità, ma piuttosto la serva”.<sup>3</sup>

4. Come indicato nella *Lumen Gentium*, spetta al Vescovo di Roma favorire l’unità nella diversità del Corpo di Cristo. In questo compito i Romani Pontefici sono fedeli interpreti ed esecutori della voce del Concilio Vaticano II che esprime l’ardente desiderio perché le Chiese Orientali, venerate per la loro antichità, «fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico il compito loro affidato»;<sup>4</sup> non solo perché diventino sempre di più lo strumento di quel «compito speciale di promuovere l’unità tra tutti i cristiani, specialmente orientali»,<sup>5</sup> ma anche per la «pari dignità di cui godono [...], sono tenute agli stessi obblighi anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo nel mondo intero».<sup>6</sup>

Trent’anni fa, il mio predecessore di felice memoria, san Giovanni Paolo II, ha scritto una lettera ai Vescovi dell’India. Ispirandosi al Concilio Vaticano II, ha cercato di applicare l’insegnamento conciliare al contesto indiano. In questo Paese, anche dopo molti secoli, i cristiani costituiscono solo una piccola parte della popolazione e, di conseguenza, esiste una particolare necessità di manifestare l’unità e di evitare ogni apparenza di divisione. Tuttavia, il Santo Pontefice ha affermato che questo bisogno di unità e la preservazione della diversità non si oppongono. “Questo bisogno di essere fedeli alle tradizioni e al patrimonio del proprio Rito non può in alcun modo essere considerato come interferire con il compito della Chiesa di ‘riunire in uno tutti i figli di Dio che sono sparsi all’estero’ (Gv 11, 52) o con la missione della Chiesa di promuovere la comunione di tutte le persone con il Redentore”.<sup>7</sup>

5. Cinque decenni fa, quando la Chiesa Siro-malabarese si estese ad alcuni territori dell’India centrale e settentrionale con le “eparchie missionarie”, era generale convinzione dei Vescovi latini avere una sola giurisdizione, cioè un vescovo, in un determinato territorio. Queste eparchie smembrate dalle diocesi latine hanno oggi giurisdizione esclusiva su quei territori, tanto sui fedeli latini che su quelli siro-malabaresi. Tuttavia, grazie all’esperienza di questi ultimi decenni sviluppatasi sia nei territori tradizionali delle Chiese orientali, come nel vasto mondo della cosiddetta diaspora, dove questi fedeli

<sup>2</sup> Cf. S. IGNAZIO M., *Ad Rom.*, *Praef.*: ed. FUNK I, 252.

<sup>3</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen Gentium*, 13.

<sup>4</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Orientalium Ecclesiarum*, 1.

<sup>5</sup> *Ibidem*, 24.

<sup>6</sup> *Ibidem*, 3.

<sup>7</sup> *Epistula ad Indiae Episcopos*, die 28 maii 1987.

si sono stabiliti da tempo, l'esperienza di una fruttuosa ed armoniosa collaborazione tra i vescovi cattolici di diverse Chiese *sui iuris* nello stesso territorio dimostra non solo una giustificazione ecclesiologicala, ma anche un'utilità pastorale di tale soluzione. In un mondo in cui un gran numero di cristiani è costretto a migrare, le giurisdizioni sovrapposte sono ormai divenute abituali e si rivelano sempre di più come strumento efficace per assicurare la cura pastorale dei fedeli nel pieno rispetto delle loro tradizioni ecclesiali.

6. Anche in India, le giurisdizioni sovrapposte non dovrebbero ormai rappresentare più un problema. Da tempo la vostra Chiesa vive questa esperienza per esempio in Kerala. La lettera di San Giovanni Paolo II autorizzava l'erezione di un'eparchia siro-malabarese nella regione di Bombay-Pune, divenuta Eparchia di Kalyan. Nel 2012, l'Eparchia di Faridabad dei Siro-malabaresi è stata eretta nella regione di Delhi e negli stati confinanti, mentre i confini dell'Eparchia di Mandya sono stati estesi nel 2015 per includere l'area metropolitana di Bangalore. Nello stesso anno, è stata eretta un'Eparchia e un Esarcato Apostolico per i fedeli siro-malankaresi, in modo tale che con queste circoscrizioni ecclesiastiche la Chiesa Siro-malankarese ha cura dei suoi fedeli su tutto il territorio dell'India.

Tutti questi passi dimostrano che, pur non senza problemi, avere più vescovi nello stesso territorio non compromette la missione della Chiesa; al contrario, questi passi hanno dato più energia alle Chiese locali per i loro sforzi pastorali e missionari.

7. Nel 2011, il mio predecessore Benedetto XVI ha manifestato l'intenzione di provvedere alle necessità pastorali dei fedeli siro-malabaresi in tutta l'India e Io stesso ho confermato questo orientamento in seguito alla sessione plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali nel 2013. Attualmente vi è un Visitatore Apostolico per i fedeli siro-malabaresi residenti in India al di fuori del territorio proprio, nella persona di S.E.R. Mons. Raphael Thattil, che ha fornito relazioni dettagliate alla Sede Apostolica. Molti incontri ai più alti livelli della Chiesa hanno continuato ad esaminare la questione. Ora, in seguito a questi passi, reputo che il tempo sia maturo per portare a termine questo processo.

Pertanto, ho autorizzato la Congregazione per le Chiese Orientali a provvedere alla cura pastorale dei fedeli siro-malabaresi in tutta l'India, attraverso l'erezione di due Eparchie e l'estensione dei confini di due già esistenti.

Determino, inoltre, che le nuove come le esistenti circoscrizioni risultino affidate all'Arcivescovo Maggiore di Ernakulam-Angamaly e al Sinodo dei Vescovi della Chiesa Siro-malabarese, a norma del CCEO.

8. Mi auguro che questa mia decisione sia accolta con spirito generoso e sereno, anche se potrà essere motivo di apprensione per alcuni, perché mol-

ti siro-malabaresi, per anni privi della cura pastorale nel rito proprio, sono completamente immersi nella vita della Chiesa latina. Sono tuttavia convinto che tutti gli interessati dimostreranno che non c'è bisogno di preoccupazione: la vita della Chiesa non va sconvolta dai provvedimenti in questione. Infatti, tale nostro provvedimento non deve essere interpretato negativamente come una imposizione ai fedeli di lasciare le comunità in cui hanno trovato accoglienza, a volte per diverse generazioni, e alle quali hanno contribuito in modi diversi, ma piuttosto come un invito ed insieme una opportunità di realizzare la crescita nella fede e nella comunione con la propria Chiesa *sui iuris*, conservando quel prezioso patrimonio rituale del quale sono portatori, trasmettendolo anche alle future generazioni. Già nel contesto dell'Eparchia di Faridabad, un'istruzione della Congregazione per le Chiese Orientali ha indicato che un fedele siro-malabarese, in virtù della legge stessa, è Membro della parrocchia siro-malabarese dove ha domicilio (CCEO can. 280 §1), ma può allo stesso tempo rimanere pienamente coinvolto nella vita e nelle attività della parrocchia della Chiesa latina. Non è richiesta alcuna dispensa dalla legge in vigore perché i fedeli continuino la pacifica e serena prosecuzione della loro vita di fede, ma con la sollecitudine dei pastori, sia latini che siro-malabaresi.<sup>8</sup>

9. La via della Chiesa cattolica in India non può essere quella dell'isolamento e della separazione, ma piuttosto del rispetto e della collaborazione. La presenza di diversi Vescovi delle varie Chiese *sui iuris* nello stesso territorio potrà essere motivo sicuramente di bellissima e vivificante comunione e testimonianza. Questa è la visione del Concilio Vaticano II, che cito di nuovo: "E infine ne derivano, tra le diverse parti della Chiesa, vincoli di intima comunione circa i tesori spirituali, gli operai apostolici e le risorse materiali. I membri del popolo di Dio sono chiamati infatti a condividere i beni e anche alle singole Chiese si applicano le parole dell'Apostolo: «Da bravi amministratori della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta a servizio degli altri il dono che ha ricevuto» (1 Pt 4,10)".<sup>9</sup> In questo spirito, esorto tutte le amatissime Chiese che vivono in India alla generosità e al coraggio per la testimonianza del Vangelo in spirito di fraternità e mutuo amore. Per la Chiesa siromalabarese, ciò consiste nella continuazione del prezioso lavoro dei loro sacerdoti e religiosi nei contesti latini e nella disponibilità verso quei fedeli siro-malabaresi che, pur scegliendo di frequentare le parrocchie latine, chiedono qualche assistenza alla loro Chiesa di origine. Da parte dei Latini, questa generosità può assumere la forma di accoglienza nei loro edifici delle comunità siro-malabaresi che non hanno ancora provveduto ai propri. Deve

<sup>8</sup> Cf. Prot. N. 197/2014 del 28 gennaio 2016.

<sup>9</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen Gentium*, 13.

inoltre continuare la cooperazione tra tutte le Chiese *sui iuris*, come ritiri e seminari per il clero, i convegni sulla Bibbia, la celebrazione delle feste comuni, gli sforzi ecumenici. Con la crescita di amicizie spirituali e di reciproca assistenza, ogni tensione o apprensione dovrebbe essere rapidamente superata. Questa estensione degli spazi pastorali della Chiesa siro-malabarese non sia in alcun modo percepita come una crescita di spazi di potere e di dominio, ma come una chiamata a vivere una comunione più profonda, che non può mai essere intesa come uniformità. Con le parole del santo Vescovo Agostino, cantore della Trinità e della mirabile comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito, anch'io vi raccomando, vi supplico: "*dilatentur spatia caritatis*".<sup>10</sup> Che cresca l'amore, la comunione ed il servizio.

Cari confratelli nell'episcopato, affido ciascuno di voi all'intercessione della Beata Vergine Maria e vi assicuro la mia vicinanza e preghiera. Estendo su voi, sulla Chiesa in India e sul suo nobile popolo la mia Benedizione Apostolica, mentre vi chiedo di non dimenticarvi di me nelle vostre preghiere.

Dal Vaticano, 9 ottobre 2017

FRANCESCO

### **Costituzione Apostolica di erezione dell'Eparchia di Shamshabad (9 ottobre 2017)**

(Fonte: Congregazione per le Chiese Orientali – 8 feb. 2018 – Prot. 428)

FRANCISCUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam. Tamquam viti palmites in Ecclesia Christo coniuncti, facere nequimus, quin gravissimum illud semper revocemus catholicae fidei caput, quos nos mystici Jesu Christi corporis, quod est Ecclesia, esse viventia membra docemur: – Sicut enim corpus unum est et membra habet multa, omina autem membra corporis, cum sit multa, unum tamen corpus sunt, ita et Christus – 1 Cor 12, 12 . Quibus perpensis, in Ecclesiarum particularium necessitatum studium incumbentes, mentem Nostram convertimus ad dilectos christifideles ritus Syro-Malabarensis, postulationem novae eparchiae constituendae considerantes. Favorabili igitur quorum interest habito voto, audito Venerabili Fratere Nostro Praefecto Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, ex omnibus territoriis Indiae, ubi eparchialis iurisdictio pro christifidelibus eiusdem ritus Syro-Malabarensis in praesens deest, novam eparchiam SHAMSHABADENSEM nuncupatam erigimus ac constituimus. Eius novae eparchiae sedem in urbe vulgo Shamshabad decernimus ecclesiaeque in loco vulgo Kukatpally exstanti, Deo in honorem sanctae Alphonsae ab Imma-

<sup>10</sup> S. Agostino, *Sermo* 69: PL 5, 440.441.

culata Conceptione dicatae, gradum et dignitatem ecclesiae pro-cathedralis pro tempore tradimus, cunctis consentaneis concessis iuribus et privilegiis, usque ad completam aedificationem ac dedicationem novi templi cathedralis. Quam eparchiam pastoralibus curis statuimus Archiepiscopi Maioris et Synodi Episcoporum Ecclesiae Syro-Malabarensis obnoxiam eiusque Patronos apud Deum sanctum Thomam apostolum et sanctum Joannem Paulum II papam renuntiamus. Cetera vero secumdem normas Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium temperentur. De eodem praeterea absoluto negotio sueta documenta exarentur et ad memoratam Congregationem mittantur. Deum insuper quaesumus, ut populus eius, recto ecclesiarum rerum ordine composito, prosperitate et laetitia et pace perfruatur. Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus. Datum Romae, apud S. Petrum, die nono mensis Octobris, anno Domini bismillesimo decimo septimo, Pontificatus Nostri quinto.

Petrus Card. Parolin  
Secretarius Status

Leonardus Card. Sandri  
Praefectus C. pro Ecclesiis Orientalibus

Leonardus Sapienza, Prot. Ap.  
Franciscus Piva Prot. Apost.

L'EREZIONE DI CIRCOSCRIZIONI SIRO-MALABARESI  
PER TUTTO IL TERRITORIO DELL'INDIA

Il 10 ottobre 2017 il Santo Padre Francesco ha preso una decisione lungamente agognata dalla Chiesa siro-malabarese: affidare la cura pastorale dei fedeli siro-malabaresi sparsi in tutta l'India a gerarchi della loro Chiesa *sui iuris*. Finora, vi erano vasti territori di quell'immenso paese in cui i fedeli di tale Chiesa arcivescovile maggiore erano affidati all'esclusiva cura pastorale dei vescovi latini, in base ai criteri del CCEO can. 916 § 5. Infatti, fuori del territorio proprio della Chiesa siro-malabarese (che non si estende molto aldilà dello Stato del Kerala), esistevano alcune eparchie che però coprivano solo una parte molto limitata del subcontinente.

Ora, tramite l'erezione di due nuove eparchie (Hosur e Shamshabad) e l'estensione del territorio di altre due eparchie già esistenti (Ramanathapuram e Thuckalay), la cura pastorale propria dei siro-malabaresi arriva ormai a tutti gli angoli di quel paese,<sup>11</sup> in modo simile a ciò che si fece nel 2015 per i fedeli siro-malankaresi.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Cf. FRANCESCO, *Lettera ai Vescovi dell'India*, 9.x.2017, n. 7b, in *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede*, martedì 10.x.2017, N. 0687, in <http://press.vatican.va> [<https://goo.gl/2vDnY8>].

<sup>12</sup> Cf. FRANCESCO, *Lettera ai Vescovi dell'India*, 9.x.2017, n. 6. Diciamo "in modo simile", perché è chiaro che l'esarcato di San Efron di Khadkia dei siro-malankaresi (26.III.2015,

In questo senso, è interessante notare che la nuova eparchia di Shamshabad svolge, per così dire, un ruolo di “riempimento” strutturale, perché il suo territorio viene costituito

ex omnibus territoriis Indiae, ubi eparchialis iurisdictio pro christifidelibus eiusdem ritus Syro-Malabarensis in praesens deest.<sup>13</sup>

Vale a dire, esso «comprende l'intero Paese dell'India che non è già incluso in eparchie esistenti».<sup>14</sup>

Un altro particolare degno di essere segnalato è il passo della Costituzione Apostolica di erezione dell'eparchia di Shamshabad secondo cui:

Quam eparchiam pastoralibus curis statuimus Archiepiscopi Maioris et Synodi Episcoporum Ecclesiae Syro-Malabarensis obnoxiam (...). Cetera vero secum dum normas Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium temperentur.<sup>15</sup>

Perciò, il Sommo Pontefice ha deciso «che le nuove come le esistenti circoscrizioni risultino affidate all'Arcivescovo Maggiore di Ernakulam-Angamaly e al Sinodo dei Vescovi della Chiesa Siro-malabarese, a norma del CCEO».<sup>16</sup>

Si potrebbe domandare se tale decisione implichi l'allargamento a tutta l'India del territorio proprio di questa Chiesa *sui iuris* (cf. CCEO can. 146). È cruciale avere certezza su questo aspetto perché, se così fosse, l'Arcivescovo maggiore potrebbe esercitare validamente la sua potestà in tutto il paese (cf. CCEO can. 78 § 2): per esempio, erigere nuove provincie, eparchie ed esarcati (CCEO can. 85 § 1), ecc. Perdipiù, il Sinodo dei Vescovi Siro-malabaresi potrebbe eleggere i vescovi delle circoscrizioni malabaresi in tutta l'India (cf. CCEO can. 181 § 1), le sue leggi vincolerebbero i siro-malabaresi in tutto il paese (cf. CCEO cc. 110 § 1 e 150 § 2), sarebbe il tribunale supremo per quelle circoscrizioni (cf. CCEO can. 1062 §2), ecc. Ragionando giuridicamente, dalla summenzionata dicitura sembra dedursi l'allargamento del territorio, anche se dalle informazioni raccolte presso la Congregazione per le Chiese orientali nonché presso la curia arcivescovile maggiore siro-malabarese, tra-

«AAS», 107 [2015], pp. 502-503), e l'eparchia di San Giovanni Crisostomo di Gurgaon dei siro-malankaresi (26.v.2015, «AAS», 107 [2015], p. 508) si trovano fuori il territorio proprio della Chiesa arcivescovile siro-malankarese, mentre – come vedremo – nel caso delle nuove circoscrizioni siro-malabaresi si può ragionevolmente ipotizzare che esse formano parte del territorio proprio della loro Chiesa *sui iuris*, ora allargato a tutta l'India.

<sup>13</sup> FRANCISCUS, Const. Ap. *Tamquam vitis palmites*, 9.x.2017 (vedi il testo pubblicato su questo volume di «Ius Ecclesiae»).

<sup>14</sup> “Provvedimenti per la Chiesa Siro-malabarese – Erezione dell'eparchia di Shamshabad, Nota informativa”, in *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede*, martedì 10.x.2017, N. 0687, in <http://press.vatican.va> [<https://goo.gl/ezCrbv>].

<sup>15</sup> FRANCISCUS, Const. Ap. *Tamquam vitis palmites*.

<sup>16</sup> FRANCESCO, *Lettera ai Vescovi dell'India*, 9.x.2017, n. 7c.



spare la volontà di essere molto circospetti nell'affermare ciò, almeno per ora. Comunque, per il canonista sembra chiaro, specialmente perché il Santo Padre parla di un "affidamento a norma del CCEO", e ciò non può significare altro che l'incorporazione di quelle circoscrizioni al territorio proprio della Chiesa siro-malabarese. Infatti, a norma del CCEO l'Arcivescovo maggiore e il Sinodo sarebbero incompetenti per ricevere tale affidamento se le circoscrizioni fossero fuori tale territorio.<sup>17</sup>

Altro aspetto importante della lettera del Papa ai vescovi indiani riguarda la sovrapposizione territoriale con le circoscrizioni latine.<sup>18</sup> In primo luogo, il Santo Padre fa riferimento all'approccio di cinquant'anni fa in India, quando «era generale convinzione dei Vescovi latini avere una sola giurisdizione, cioè un vescovo, in un determinato territorio».<sup>19</sup> Tale atteggiamento aveva condotto allora a cercare soluzioni all'espansione missionaria siro-malabarese creando nel nord e nel centro del paese delle eparchie missionarie con giurisdizione esclusiva.<sup>20</sup> Tuttavia, il CIC can. 372 § 2 prevede la possibilità di sovrapposizione di Chiese particolari «distinte secondo il rito dei fedeli». Dopo l'esperienza degli ultimi decenni sulla fruttuosa ed armonica collaborazione tra vescovi cattolici di diverse Chiese *sui iuris* nello stesso territorio, il Papa ritiene che «pur non senza problemi, avere più vescovi nello stesso territorio non compromette la missione della Chiesa; al contrario, questi passi hanno dato più energia alle Chiese locali per i loro sforzi pastorali e missionari».<sup>21</sup> Ciò dimostra la giustificazione ecclesiologica e l'utilità pasto-

<sup>17</sup> Sul limite territoriale della potestà dei patriarchi (e, in base al CCEO c. 152, anche degli arcivescovi maggiori), cf. I. ŽUŽEK, *Canons concerning the authority of Patriarchs over the faithful of their own rite who live outside the limits of patriarchal territory*, «Nuntia», 6 (1978), pp. 3-33; C. VASIL', *Modificazioni nell'estensione della potestà dei patriarchi: identificazione dei limiti della loro competenza amministrativa secondo il CCEO*, «Folia Canonica», 5 (2002), pp. 293-304; D. LE TOURNEAU, *La potestas regiminis du patriarche sur ses fidèles qui resident en dehors du territoire de l'Eglise patriarcale*, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI (ed.), *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis*, Città del Vaticano, LEV, 2004, 825-835; ANGELO Card. SODANO, *Discorso ai partecipanti al Simposio*, in *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis*, pp. 587-591 [specialmente p. 590]; L. LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato*, in L. OKULIK (a cura di), *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, pp. 101-124; P. PALLATH, *The principle of territoriality according to eastern Catholic canon law*, «Iustitia», II,2 (2011), pp. 339-364; O. CONDORELLI, *Giurisdizione universale delle Chiese sui iuris? Tra passato e presente*, in P. GEFABLL (a cura di), *Cristiani orientali e Pastori latini*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 33-106; G. P. MONTINI, *La territorialità della Chiesa patriarcale (can. 78 §2 CCEO). Il presupposto degli ordinariati per fedeli orientali in territorio latino*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 28 (2015), pp. 10-15.

<sup>18</sup> Su questo argomento, cf. P. ERDÖ, *La coesistenza delle diverse Chiese particolari e 'sui iuris' nello stesso territorio nel quadro della piena comunione. Realtà e prospettive. Appunti circa le forme possibili dell'esercizio del primato di governo*, «Periodica», 91 (2002), pp. 63-85.

<sup>19</sup> FRANCESCO, *Lettera ai Vescovi dell'India*, 9.X.2017, n. 5.

<sup>20</sup> Cf. *ibidem*.

<sup>21</sup> Cf. *ibidem* n. 6b.



rale di questa soluzione, soprattutto nel mondo odierno caratterizzato da massicce migrazioni di cristiani.<sup>22</sup> Pertanto, il Papa auspica che anche in India tale sovrapposizione non rappresenti più un problema.

Per lenire l'apprensione di quei fedeli siro-malabaresi che finora erano stati completamente immersi nella pastorale della Chiesa latina perché domiciliati in un luogo dell'India privo della propria gerarchia, Papa Francesco ricorda che, pur appartenendo ora per legge alla parrocchia siro-malabarese del loro domicilio, essi possono rimanere pienamente coinvolti nella vita e nelle attività della parrocchia della Chiesa latina, senza bisogno di alcuna dispensa dalla legge in vigore.<sup>23</sup>

A mio avviso, in questo caso non risulta molto fortunato il riferimento che il n. 8 della *Lettera* fa al CCEO can. 280 § 1, perché esso è valido soltanto nel caso in cui esista solo una gerarchia costituita sul luogo. Infatti, se la parrocchia orientale di regola abbraccia «*tutti i fedeli cristiani* di un determinato territorio», lo stesso si dice della parrocchia latina (cf. CIC can. 518 § 1). È chiaro che se sul territorio esistono una parrocchia latina e una parrocchia orientale, ognuna cura i fedeli della propria Chiesa sui iuris. Perciò, penso che sarebbe stato più logico citare il CCEO can. 916 § 1, che per mezzo del domicilio assegna al fedele il parroco «*della Chiesa sui iuris alla quale è iscritto*».

Pertanto, l'affermazione secondo cui i fedeli siro-malabaresi che si trovano nella sopraddetta situazione avranno «la sollecitudine dei pastori, sia latini che siro-malabaresi»,<sup>24</sup> non suppone una reale giurisdizione cumulativa tra pastori siro-malabaresi e latini su quei fedeli. Infatti, strettamente parlando, il loro parroco proprio è quello siro-malabarese, non quello latino (cf. CCEO can. 916 § 1). Certamente, i fedeli laici hanno il diritto di frequentare le celebrazioni liturgiche di qualsiasi Chiesa *sui iuris* (cf. CCEO can. 403 § 1, cf. CIC can. 112 § 2), quindi anche latina. Penso sia questo il motivo per cui la *Lettera* afferma che «non è richiesta alcuna dispensa dalla legge in vigore perché i fedeli continuino la pacifica e serena prosecuzione della loro vita di fede».<sup>25</sup> Tuttavia, se i fedeli siro-malabaresi appartengono alla parrocchia siro-malabarese, il parroco latino avrà bisogno della delega del parroco siro-malabarese per benedire validamente le loro nozze, e viceversa ovviamente (cf. CIC cc. 1109; 1111 § 1 – CCEO cc. 829 § 1; 830 § 1). Perciò, occorrerà un sano spirito di cooperazione tra parroci e tra vescovi, come esorta il Santo Padre.<sup>26</sup>

L'eparchia di Shamshabad ora copre tutto il vasto territorio indiano in cui non esistono altre eparchie o esarcati della Chiesa siro-malabarese. Il Vescovo di Shamshabad sarà quindi il Gerarca del luogo per tutti quei vasti territori. Se eventualmente in qualche luogo non fosse stata ancora eretta

<sup>22</sup> Cf. *ibidem* n. 5.

<sup>23</sup> Cf. *ibidem* n. 8.

<sup>24</sup> *Ibidem* n. 8.

<sup>25</sup> *Ibidem* n. 8, in fine.

<sup>26</sup> Cf. *ibidem* n. 9.

una parrocchia siro-malabarese, egli dovrà mettersi d'accordo con il vescovo (latino o malankarese) esistente in quel luogo per stabilire quale sarà il parroco proprio dei fedeli siro-malabaresi (cf. CCEO can. 916 § 4). Lo stesso si può dire per le altre circoscrizioni siro-malabaresi se non hanno stabilito una copertura parrocchiale completa del loro territorio.

PABLO GEFAELL

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA,  
29 GENNAIO 2018\*

CARI PRELATI UDITORI,  
vi saluto cordialmente, ad iniziare dal Decano, che ringrazio per le sue parole. Insieme con voi saluto gli ufficiali, gli avvocati e tutti i collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Vi auguro ogni bene per l'Anno giudiziario che oggi inauguriamo.

Oggi vorrei riflettere con voi su un aspetto qualificante del vostro servizio giudiziale, cioè sulla centralità della *coscienza*, che è nello stesso tempo quella di ciascuno di voi e quella delle persone dei cui casi vi occupate. Infatti, la vostra attività si esprime anche come ministero della *pace delle coscienze* e richiede di essere esercitata in *tutta coscienza*, come bene esprime la formula con la quale le vostre Sentenze vengono emanate *ad consulendum conscientiae* o *ut consulatur conscientiae*.

In ordine alla dichiarazione di nullità o validità del vincolo matrimoniale, voi vi ponete, in certo senso, come esperti della coscienza dei fedeli cristiani. In questo ruolo, siete chiamati ad invocare incessantemente l'assistenza divina per espletare con umiltà e misura il grave compito affidatovi dalla Chiesa, manifestando così la connessione tra la certezza morale, che il giudice deve raggiungere *ex actis et probatis*, e l'ambito della sua coscienza, noto unicamente allo Spirito Santo e da Lui assistito. Grazie alla luce dello Spirito vi è dato, infatti, di entrare nell'ambito sacro della coscienza dei fedeli. È significativo che l'antica preghiera dell'*Adsumus*, che veniva proclamata all'inizio di ogni sessione del Concilio Vaticano II, si reciti con tanta frequenza nel vostro Tribunale.

L'ambito della coscienza è stato molto caro ai Padri degli ultimi due Sinodi dei Vescovi, ed è risuonato in modo significativo nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*. Ciò è derivato dalla consapevolezza che il Successore di Pietro e i Padri sinodali hanno maturato circa l'impellente

\* Vedi alla fine del documento il commento di M. DEL POZZO, *La centralità della coscienza nella verità del matrimonio*.

necessità di ascolto, da parte dei Pastori della Chiesa, delle istanze e delle attese di quei fedeli i quali hanno reso la propria coscienza muta e assente per lunghi anni e, in seguito, sono stati aiutati da Dio e dalla vita a ritrovare un po' di luce, rivolgendosi alla Chiesa per avere la pace della loro coscienza.

La coscienza assume un ruolo decisivo nelle scelte impegnative che i fidanzati devono affrontare per accogliere e costruire l'unione coniugale e quindi la famiglia secondo il disegno di Dio. La Chiesa, madre tenerissima, *ut consulatur conscientiae* dei fedeli bisognosi di verità, ha ravvisato la necessità di invitare quanti operano nella pastorale matrimoniale e familiare ad una rinnovata consapevolezza nell'aiutare i fidanzati a costruire e custodire l'intimo santuario della loro coscienza cristiana. In proposito, mi piace rimarcare che nei due Documenti in forma di *motu proprio*, emanati per la riforma del processo matrimoniale, ho esortato a istituire l'indagine pastorale diocesana così da rendere non solo il processo più sollecito, ma anche più giusto, nella dovuta conoscenza di cause e motivi che sono all'origine del fallimento matrimoniale. D'altra parte, nell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, sono stati indicati percorsi pastorali per aiutare i fidanzati ad entrare senza paure nel discernimento e nella scelta conseguente del futuro stato di vita coniugale e familiare, descrivendo nei primi cinque capitoli la straordinaria ricchezza del patto coniugale disegnato da Dio nelle Scritture e vissuto dalla Chiesa nel corso della storia.

È quanto mai necessaria una continua esperienza di fede, speranza e carità, perché i giovani tornino a decidere, con coscienza sicura e serena, che l'unione coniugale aperta al dono dei figli è letizia grande per Dio, per la Chiesa, per l'umanità. Il cammino sinodale di riflessione sul matrimonio e la famiglia, e la successiva Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, hanno avuto un percorso e uno scopo obbligati: come salvare i giovani dal frastuono e rumore assordante dell'effimero, che li porta a rinunciare ad assumere impegni stabili e positivi per il bene individuale e collettivo. Un condizionamento che mette a tacere la voce della loro libertà, di quell'intima cella – la coscienza appunto – che Dio solo illumina e apre alla vita, se gli si permette di entrare.

Quanto è preziosa e urgente l'azione pastorale di tutta la Chiesa per il recupero, la salvaguardia, la custodia di una coscienza cristiana, illuminata dai valori evangelici! Sarà un'impresa lunga e non facile, che richiede a vescovi e presbiteri di operare indefessamente per illuminare, difendere e sostenere la coscienza cristiana della nostra gente. La voce sinodale dei Padri Vescovi e la successiva Esortazione apostolica *Amoris laetitia* hanno così assicurato un punto primordiale: il necessario rapporto tra la *regula fidei*, cioè la fedeltà della Chiesa al magistero intoccabile sul matrimonio, così come sull'Eucaristia, e l'urgente attenzione della Chiesa stessa ai processi psicologici e religiosi di tutte le persone chiamate alla scelta matrimoniale e familiare. Accogliendo

gli auspici dei Padri sinodali, ho già avuto modo di raccomandare l'impegno di un *catecumenato matrimoniale*, inteso come itinerario indispensabile dei giovani e delle coppie destinato a far rivivere la loro coscienza cristiana, sostenuta dalla grazia dei due sacramenti, battesimo e matrimonio.

Come ho ribadito altre volte, il catecumenato è per sé unico, in quanto battesimale, cioè radicato nel battesimo, e al tempo stesso nella vita necessita del carattere permanente, essendo permanente la *grazia* del sacramento matrimoniale, che proprio perché *grazia* è frutto del mistero, la cui ricchezza non può che essere custodita e assistita nella coscienza dei coniugi come singoli e come coppia. Si tratta in realtà di figure peculiari di quell'incessante *cura animarum* che è la ragion d'essere della Chiesa, e di noi Pastori in primo luogo.

Tuttavia, la *cura delle coscienze* non può essere impegno esclusivo dei Pastori, ma, con responsabilità e modalità diverse, è missione di tutti, ministri e fedeli battezzati. Il Beato Paolo VI esortava alla «fedeltà assoluta per salvaguardare la “*regula fidei*”» (*Insegnamenti* xv [1977], 663), che illumina la coscienza e non può essere offuscata e scardinata. Per fare ciò – dice ancora Paolo VI – «occorre evitare gli estremismi opposti, sia da parte di chi si appella alla tradizione per giustificare la propria disobbedienza al supremo Magistero e al Concilio ecumenico, sia da parte di quanti si sradicano dall'*humus* ecclesiale corrompendo la genuina dottrina della Chiesa; entrambi gli atteggiamenti sono segno di indebito e forse inconscio soggettivismo, quando non sia purtroppo di ostinazione, di caparbia, di squilibrio; posizioni queste che feriscono al cuore la Chiesa, Madre e Maestra» (*Insegnamenti* [1976], 500).

La fede è luce che illumina non solo il presente ma anche il futuro: *matrimonio e famiglia* sono il futuro della Chiesa e della società. È necessario pertanto favorire uno stato di *catecumenato permanente*, affinché la coscienza dei battezzati sia aperta alla luce dello Spirito. L'intenzione sacramentale non è mai frutto di un automatismo, ma sempre di una coscienza illuminata dalla fede, come il risultato di una combinazione tra umano e divino. In questo senso, l'unione sponsale può dirsi vera solo se l'intenzione umana degli sposi è orientata a ciò che vogliono Cristo e la Chiesa. Per rendere sempre più consapevoli di ciò i futuri sposi, occorre l'apporto, oltre che dei vescovi e dei sacerdoti, anche di altre persone impegnate nella pastorale, religiosi e fedeli laici corresponsabili nella missione della Chiesa.

Cari giudici della Rota Romana, la stretta connessione tra l'ambito della coscienza e quello dei processi matrimoniali di cui quotidianamente vi occupate, chiede di evitare che l'esercizio della giustizia venga ridotto a un mero espletamento burocratico. Se i tribunali ecclesiastici cadessero in questa tentazione, tradirebbero la coscienza cristiana. Ecco perché, nella procedura del *processus brevior*, ho stabilito non solo che sia reso più evidente il ruolo di vigilanza del Vescovo diocesano, ma anche che egli stesso, giudice nati-

vo nella Chiesa affidatagli, giudichi in prima istanza i possibili casi di nullità matrimoniale. Dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro matrimonio si chiuda ad un cammino di Grazia. Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale, con il discernimento delle coscienze (cfr. Esort. ap. *Amoris laetitia*, 242) e con l'opera dei nostri tribunali. Tale opera deve svolgersi nella sapienza e nella ricerca della verità: solo così la dichiarazione di nullità produce una liberazione delle coscienze.

Rinnovo a ciascuno la mia gratitudine per il bene che fate al popolo di Dio, servendo la giustizia. Invoco la divina assistenza sul vostro lavoro e di cuore vi imparto la Benedizione Apostolica.

FRANCESCO

---

#### LA CENTRALITÀ DELLA COSCIENZA NELLA VERITÀ DEL MATRIMONIO

SOMMARIO: 1. La “cura” della coscienza. – 2. La coscienza dei coniugi (attuali e futuri). – 3. La coscienza dei giudici. – 4. La coscienza degli operatori pastorali.

##### 1. LA “CURA” DELLA COSCIENZA

**I**N occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana il Pontefice ha voluto porre l'attenzione su un aspetto essenziale del cammino sinodale e del suo recente magistero al servizio della famiglia: *la centralità della coscienza nella pastorale matrimoniale*. Il primato della formazione della coscienza nell'azione ecclesiale e nell'ermeneutica del matrimonio manifesta infatti l'autentica preoccupazione per le persone e per la difesa della dignità del coniugio.<sup>1</sup> In questa linea la riproposizione dell'idea di un *catecumenato matrimoniale permanente* appare sicuramente stimolante e illuminante.<sup>2</sup> L'insegnamento proposto ha quindi una portata più ampia e profonda del solo ministero giudiziario; coinvolge e permea pienamente comunque, come cercheremo di esplicitare, anche l'amministrazione della giustizia.

<sup>1</sup> Per un inquadramento giuridico-fondamentale cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Verità e giustizia, legge e coscienza nella Chiesa: il diritto canonico alla luce dell'enciclica «Veritatis splendor», «Ius Ecclesiae», 7 (1995), pp. 277-292, in linea più generale J. RATZINGER - BENEDETTO XVI, *L'elogio della coscienza. La Verità interroga il cuore*, Siena, Cantagalli, 2009, pp. 5-32.*

<sup>2</sup> Il riferimento era già contenuto nel Discorso dello scorso anno («Ius Ecclesiae», xxix, 2 [2017], con commento di M. GAS AIXENDRI, *Tutelare la formazione del vincolo familiare. Apertura alla verità e fede di fronte alla validità del matrimonio*, pp. 471-490, spec. pp. 484-488). In FRANCESCO, es. ap. *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, specifica attenzione è dedicata alla preparazione e all'accompagnamento dei fidanzati e degli sposi (nn. 205-230).



Interessa evidenziare anzitutto che nelle parole del Papa il richiamo al ruolo della coscienza non assume il senso di un riferimento soggettivistico e individualistico alla persuasione intima e personale degli sposi come criterio ultimo di valutazione della validità del matrimonio, è ispirato invece alla *consapevolezza della difficoltà nel contesto odierno di giungere ad un giudizio ponderato e maturo circa il disegno di amore del Creatore*. Il Santo Padre infatti mette esplicitamente in guardia contro le tentazioni o le derive tradizionalistiche o progressiste nell'interpretazione della dottrina della Chiesa che si concretano nella disobbedienza al Magistero o nella corruzione del patrimonio consolidato.<sup>3</sup> L'aspirazione dei Padri sinodali espressamente suggellata da Francesco e ribadita nel Discorso commentato è quella di coniugare o collegare «la fedeltà della Chiesa al magistero intoccabile sul matrimonio, così come sull'Eucaristia» con la considerazione dei processi psicologici e spirituali che attualmente inducono alla scelta matrimoniale. Il divario o lo stacco tra idealità e realtà, purtroppo spesso avvertiti, nella preparazione dei coniugi è il problema probabilmente più sentito e preoccupante. L'invocazione del valore primordiale della coscienza è dunque un pressante invito a *coltivare una coscienza davvero retta e formata*.<sup>4</sup> Il discernimento nella decisione del cristiano non a caso coincide sempre con una coscienza nutrita e illuminata dalla fede.<sup>5</sup> La *pace delle coscienze* (intento del ministero giudiziario) non è allora un accomodamento o compromesso con la verità ma la sincera e viva ambizione di un sistema rispettoso delle persone.<sup>6</sup>

La “cura” della coscienza può esprimere il *duplice orientamento della missione ecclesiale* sollecitata da Francesco. L'impegno anzitutto di *seminare, coltivare e alimentare una visione autenticamente umana e cristiana dell'amore, del matrimonio e della famiglia*. Il “sacrario dell'uomo” non solo va rispettato e custodito ma deve essere pazientemente forgiato ed educato.<sup>7</sup> La suggestio-

<sup>3</sup> Cfr. il richiamo esplicito a PAOLO VI, *Discorso al Sacro Collegio durante l'udienza per gli auguri onomastici*, 21 giugno 1976, *Insegnamenti* [1976], p. 500.

<sup>4</sup> «La coscienza deve essere educata e il giudizio morale illuminato. Una coscienza ben formata è retta e veritiera. Essa formula i suoi giudizi seguendo la ragione, in conformità al vero bene voluto dalla sapienza del Creatore. L'educazione della coscienza è indispensabile per esseri umani esposti a influenze negative e tentati dal peccato a preferire il loro proprio giudizio e a rifiutare gli insegnamenti certi» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1783).

<sup>5</sup> La gravidanza della dignità battesimale nella realtà matrimoniale emerge in maniera chiara e perentoria dalla precisazione del can 1055 § 2 («Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento»).

<sup>6</sup> La meta indicata non si distacca quindi dal profetico e sapienziale *opus iustitiae pax* (*Is 32, 17*).

<sup>7</sup> La locuzione adoperata è tratta da GS 16 (*Dignità della coscienza morale*), ove tra l'altro si precisa: «Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità».

ne di un catecumenato permanente dei coniugi allude al necessario sostegno e accompagnamento nel cammino matrimoniale, previo, contestuale e successivo alle nozze. La cura però allude pure al *rimedio* e alla *terapia contro le disfunzioni esistenti*. Benedetto XVI riferendosi al matrimonio aveva già acutamente parlato di «riparare la capacità di ascoltare la natura». <sup>8</sup> La naturalità dello *ius connubii* (l'iscrizione nell'ordine della natura) e la “vocazione” all'amore trovano non pochi ostacoli e resistenze nella società secolarizzata e nella mentalità attuale. Le considerazioni di Papa Francesco sembrano muoversi, da un'altra prospettiva, nella stessa direzione. Ascoltare la voce della coscienza richiede quindi uno sforzo di sintonizzazione e consonanza con il “sogno di Dio”, specie di fronte al «frastuono e rumore assordante dell'effimero». <sup>9</sup>

## 2. LA COSCIENZA DEI CONIUGI (ATTUALI E FUTURI)

I primi destinatari dell'Allocuzione pontificia sono i *fidanzati*. La centralità della coscienza chiama in causa *in primis* i giovani cristiani, i principali responsabili del futuro della Chiesa e della società. La sfida ecclesiale prioritaria circa la famiglia riguarda probabilmente la spiegazione e motivazione della bellezza e santità del matrimonio. <sup>10</sup> La “crisi” del patto coniugale è anzitutto crisi della scelta e del modello di vita: «È quanto mai necessaria una continua esperienza di fede, speranza e carità, perché i giovani tornino a decidere, con coscienza sicura e serena, che l'unione coniugale aperta al dono dei figli è letizia grande per Dio, per la Chiesa, per l'umanità». Una profonda svolta di mentalità e di costume richiede evidentemente una *seria e accurata educazione e formazione*. La preparazione remota, prossima e immediata al matrimonio da tempo è oggetto di particolare interesse e preoccupazione ecclesiale, <sup>11</sup> assume tuttavia senso e contorni nuovi e diversi nella postmo-

<sup>8</sup> BENEDETTO XVI, *Incontro con il clero ad Auronzo di Cadore*, 24 luglio 2007.

<sup>9</sup> Il “sogno di Dio” è stato evocato da FRANCESCO, *Discorso alla Festa delle Famiglie e veglia di preghiera*, Filadelfia, 26 settembre 2015. Il passo del Discorso citato prosegue poco oltre: «Un condizionamento che mette a tacere la voce della loro libertà, di quell'intima cella – la coscienza appunto – che Dio solo illumina e apre alla vita, se gli si permette di entrare» (6° cpv). Le espressioni del Papa sembrano evocare quindi l'opportunità di un “silenzio ricettivo”. Spunti interessanti in questa prospettiva sono contenuti pure in R. SARAH (con N. Diat), *La forza del silenzio. Contro la dittatura del rumore*, Siena, Cantagalli, 2017.

<sup>10</sup> Il numero di matrimoni celebrati, com'è noto, almeno nei paesi di più antica evangelizzazione, decresce costantemente e vertiginosamente. Pur essendo aumentato il numero dei cattolici, i matrimoni celebrati sono scesi dai 3.730.912 del 2000 ai 2.463.044 del 2015 (SECRETARIA STATUS, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuario statisticum Ecclesiae*, Città del Vaticano, LEV [2000], p. 316, [2015], p. 326).

<sup>11</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 66; *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità matrimoniale*, a cura di M. A. Ortiz, Milano, Giuffrè, 2005; A. SAMMASSIMO, *Definizione giuridica del matrimonio e preparazione pastorale ad esso*, in

dernità. La questione antropologica e psicologica è sempre più pressante e insidiosa.<sup>12</sup> L'attenzione e il confronto con la sensibilità e la *forma mentis* dei nubendi è un'irrinunciabile esigenza di chiarezza e onestà. La prospettiva additata dal Papa, come richiamato, è di alto profilo e respiro direttivo e programmatico,<sup>13</sup> ha però ricadute immediate sulla pastorale e sull'atteggiamento dei parroci. Il rispetto e la custodia della coscienza non può eludere l'accertamento e l'opportuno orientamento delle intenzioni e disposizioni dei nubendi.<sup>14</sup> Evitando riduzionismi o semplificazioni indebite, è abbastanza scontato che la nullità matrimoniale ha il miglior antidoto e la più efficace prevenzione nell'adeguata e coscienziosa preparazione e "allenamento" nelle virtù dei coniugi.

*Il tema della coscienza richiama direttamente l'impianto e lo scopo della recente riforma processuale:* «ho deciso di dare con questo *Motu proprio* disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio». <sup>15</sup> Il fermo proposito del Papa è dunque quello di venire incontro con sollecitudine e particolare riguardo ai fedeli che si trovano in situazioni di incertezza e sofferenza. Il ritardo o la complicazione nell'accertamento dello stato matrimoniale sono ritenuti una barriera o un ostacolo nel percepire la maternità e vicinanza della Chiesa nei confronti dei propri figli afflitti o turbati da precedenti insuccessi o frustrazioni coniugali. La cura e la prosimità, proprio per il rispetto dell'onestà e serietà del discernimento richiesto, non si risolvono evidentemente nel buonismo e nell'accondiscendenza nei confronti delle aspirazioni o dei desideri degli istanti.<sup>16</sup> Cedimenti,

*Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo, Milano, Vita e Pensiero, 2015, pp. 413-434.

<sup>12</sup> Cfr. in generale *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica. XIX Convegno di Studi della Facoltà di Diritto Canonico, Roma, 12-13 marzo 2015*, a cura di H. Franceschi, Roma, EDUSC, 2015.

<sup>13</sup> Al di là degli spunti del presente testo, basta pensare ai Capp. I-V di *Amoris laetitia* espressamente richiamati dal Papa.

<sup>14</sup> Cfr. in particolare P. BIANCHI, *La valutazione dell'esistenza di un vero consenso nell'ammissione al matrimonio*, in *Ammissione alle nozze...*, cit., pp. 187-211; H. FRANCESCHI, *Preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità, in Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2009, pp. 63-102 (spec. pp. 84-87).

<sup>15</sup> FRANCESCO, m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus* [= MIDI], 15 agosto 2015, *Proemio*.

<sup>16</sup> «Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra l'altro, gli ostacoli alla ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia. [...] Sarebbe un bene fittizio, e una

leggerezze o negligenze nella verifica giudiziaria tradiscono l'attendibilità e rispondenza della *funzione d'illuminazione e orientamento demandata ai tribunali ecclesiastici*. La centralità della questione di coscienza *ad mentem Legislatoris* («Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa...»<sup>17</sup>) induce pure a considerare adeguatamente *l'estensione della riforma* anche in merito alla *divergenza interpretativa sulla nuova disciplina dell'appello*. Un consistente e autorevole settore dottrinale ha ritenuto applicabile la normativa dei cann. 1679-1682 (*Art. 4 - La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione*) solo alle pronunce *pro nullitate*.<sup>18</sup> L'asimmetria o la disparità di trattamento tra le sentenze affermative o negative non solo può compromettere la razionalità del sistema ma rischia soprattutto di offuscare il valore primordiale della coscienza degli sposi.<sup>19</sup>

grave mancanza di giustizia e di amore, spianare loro comunque la strada verso la ricezione dei sacramenti, con il pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la verità della propria condizione personale» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010, con ns. commento *Caritas in veritate, salva iustitia*, «Ius Ecclesiae», XXII, 2 (2010), pp. 493-507).

<sup>17</sup> *Proemio MIDI*.

<sup>18</sup> Hanno manifestato chiaramente il riferimento della nuova disciplina solo alle sentenze affermative ad es.: W. L. DANIEL, *The appellatio mere dilatoria in causes of nullity of marriage. A contribution to the general theory of the appeal against a definitive sentence*, «Studia canonica», 50 (2016), pp. 441-444; G. ERLEBACH, *Appello in quanto impugnativa dopo l'entrata in vigore del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 662-667; P. MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoe\_chiesa.it)», 21/2017, pp. 4-7 (§ 2. *L'ambito di applicazione della nuova normativa: le sole sentenze affermative*); G. P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*» (cann. 1680 §2 e 1687 §4 MIDI): *alcune considerazioni*, «Periodica», 105 (2016), pp. 666-667, 698; C. PEÑA GARCÍA, *L'appello nelle cause matrimoniali*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2017, pp. 331-334. Non mancano peraltro voci contrarie cfr. ad es. P. ERDÖ, *Osservazioni sulla nuova regolamentazione del processo matrimoniale*, «Periodica», 105 (2016), p. 629; J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, «Ephemerides Iuris Canonici», 56 (2016), pp. 436-444; A. RECCHIA, *I mezzi di impugnazione: alcune considerazioni*, in *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di E. B. O. Okonkwo, A. Recchia, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2016, pp. 115-116, ecc.

<sup>19</sup> Sostiene ad es. l'Autore che con più determinazione e acume ha sostenuto l'uguale trattamento delle sentenze: «[...] uno sbilanciamento del sistema giudiziale a favore delle sentenze affermative comporterebbe, riformulando le parole citate del Proemio del MI, che "il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato" dai giudici della Chiesa potrebbe continuare ad essere oppresso "dalle tenebre del dubbio". Questi fedeli – e la comunità ecclesiale e civile, considerata la globalizzazione mediatica – finirebbero per essere consapevoli di tale sbilanciamento e, quindi, per dubitare di aver ricevuto un vero "chiarimento del proprio stato". Un sistema che favorisse le sentenze affermative a scapito di quelle negative, anziché la dichiarazione *pro rei veritate* del "constare (vel non constare) de nulli-

Anche la stabilità della decisione sfavorevole può essere fonte di pace e serenità per i coniugi.

Il cammino matrimoniale richiede vigilanza e attenzione costanti. La coscienza cristiana dei coniugi («illuminata dai valori evangelici!») ha bisogno di essere sostenuta e consolidata. Il Pontefice invita pertanto all'attivo impegno ecclesiale a fianco della famiglia e alla *previsione di percorsi specifici e duraturi di supporto delle coppie* (un catecumenato permanente). La continuità e profondità dell'opera di formazione (cominciando ovviamente dal fidanzamento o, spesso, dalla “piaga sociale” della convivenza<sup>20</sup>) evita la sensazione diffusa di un approccio superficiale o di una “pastorale dell'emergenza”. In momenti di difficoltà e di sbandamento comunque il compito di rischiarare e orientare le coscienze dei coniugi è particolarmente importante. In questa chiave anche l'ipotesi della separazione assume un ruolo assai significativo, specie a fronte di equivoci e ambiguità nella legislazione civile.<sup>21</sup> La rinuncia o l'abdicazione della giurisdizione ecclesiastica da questo settore spesso non aiuta a chiarire le premesse di una rottura e a scongiurare l'influenza della mentalità secolarizzata.<sup>22</sup> L'opera di «illuminare, difendere e sostenere la coscienza cristiana» comporta anche il gravoso onere di rimuovere o supplire alle fragilità e insufficienze culturali e umane attuali.

### 3. LA COSCIENZA DEI GIUDICI

I destinatari più diretti e immediati del Discorso del Papa sono chiaramente gli Uditori rotali e gli operatori del Tribunale apostolico. La cura della coscienza dei coniugi si riflette dunque sull'*attività giudiziaria* e ne informa e dirige tutto lo svolgimento.

Il Papa non manca di riservare specifica attenzione alla mansione giudicante e allo *stylus Rotae* (l'oggetto principale del suo operato, la formula *ad consulendum conscientiae* o *ut consulatur conscientiae*, la recita dell'*Adsumus*,

*tate matrimonii in casu*”, sulla quale reimpostare la propria vita, piuttosto che far parte di un programma terapeutico, benché impegnativo, teso a guarire l'anima e la volontà, potrebbe diventare (nella misura in cui i fedeli ne fossero consapevoli) una sorta di surrogato del vero intervento pastorale, che potrebbe non diradare le “tenebre del dubbio” di cui parla Papa Francesco» (J. LLOBELL, *La “par condicio” fra l'impugnazione delle sentenze affermative e negative nelle cause di nullità del matrimonio ex M.p. “Mitis Iudex”*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, cit., pp. 684-685).

<sup>20</sup> Cfr. FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Corso di formazione per i Parroci, promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 febbraio 2017; IDEM, *Discorso all'apertura del Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma*, 16 giugno 2016.

<sup>21</sup> I presupposti e la configurazione della separazione coniugale negli ordinamenti civili tendono ormai ad allontanarsi sempre più dal rigore e dalla restrittività della previsione canonica (cfr. cann. 1152-1153).

<sup>22</sup> Cfr. J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma, EDUSC, 2015, pp. 283-289.

ecc.). Il richiamo all'esercizio dell'attività "in tutta coscienza" evidenzia tutta la responsabilità e delicatezza dell'operato dei ministri del tribunale. La ricerca della pace delle coscienze non attenua o sminuisce dunque il compito veritativo dei giudici: «l'opera dei nostri tribunali [...] deve svolgersi nella sapienza e nella ricerca della verità: solo così la dichiarazione di nullità produce una liberazione delle coscienze». La *pronuncia del giudice* insomma è resa sempre *secondo scienza e coscienza*.<sup>23</sup> Il rapporto tra la coscienza del giudice e la maturazione della consapevolezza dei fedeli trova un'espressione chiara e convincente nella *certezza morale* e, derivativamente, nella *motivazione della sentenza*.<sup>24</sup> La *moralis certitudo* (necessaria per ogni sentenza dichiarativa di nullità) riunisce l'obiettività degli elementi dimostrativi (*ex actis et probatis*) e l'intima persuasione soggettiva raggiunta dal tribunale.<sup>25</sup> Il libero convincimento del giudice è frutto quindi di un processo logico rigoroso e intellettualmente onesto. Occorre chiarire che la certezza morale è per definizione *personale* (del giudice!) non si concreta nella ricezione dell'altrui convinzione di coscienza. Il contesto umano dell'istanza e l'aspettativa delle parti insomma non possono alterare mai l'indipendenza e la veracità del giudizio.<sup>26</sup> Il giudicare è insomma assai complesso e delicato e, in parte, supera le capacità umane («Grazie alla luce dello Spirito vi è dato, infatti, di entrare nell'ambito sacro della coscienza dei fedeli»), trova però affidabilità e oggettività proprio nella coscienza del giudice e nella dimostrazione della certezza morale.<sup>27</sup>

Il rapporto tra la centralità della coscienza e il bene delle anime si manifesta nella modalità stessa del processo. Il *giudizio* appare così come un *luogo di formazione della coscienza*. La qualifica dei giudici come «esperti della coscienza dei fedeli cristiani» fa comprendere che sono chiamati a rischiarare e ordi-

<sup>23</sup> Cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1 ottobre 1942, n. 4, «AAS», 34 (1942), pp. 341-342.

<sup>24</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 1985; IDEM, *Sentenza: decisione e motivazione*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1988, pp. 303-329.

<sup>25</sup> Cfr. J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico*, «Il Diritto Ecclesiastico», 109/1 (1998), pp. 758-802; J. YUNGA NDOSIMAU, *Les actes judiciaires dans la structure de la certitude morale à la lumière de l'art. 247 de la Dignitas connubii*, Kinshasa, Médiaspaul, 2011; A. STANKIEWICZ, *La certezza morale e la motivazione della sentenza*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, a cura di H. Franceschi, J. Llobell, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2005, pp. 231-245.

<sup>26</sup> Tale considerazione vale peraltro in altro contesto (nel foro sacramentale) anche per il ruolo del confessore. Il ministro non è arbitro né tantomeno padrone della coscienza del penitente, non può tuttavia stravolgere la propria funzione di giudizio e, soprattutto, l'oggettività del segno sacramentale.

<sup>27</sup> La sapienza e prudenza millenaria della Chiesa circa i limiti di ogni giudizio umano trovano un riscontro nel can. 1643 («Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, [...]»).



nare l'animo dei propri fratelli. La sensazione, purtroppo diffusa, del processo canonico come strumento tecnico freddo e asettico nuoce alla pastoralità del diritto canonico.<sup>28</sup> Lo svolgimento della prova (si pensi ad esempio alla dichiarazione delle parti) non ha un fine direttamente maieutico e didattico ma può (e in un certo senso deve) concorrere alla convinzione soggettiva dei coniugi.<sup>29</sup> La pazienza, la capacità d'ascolto e la disponibilità dimostrate dal giudice *coram partibus* manifesta un sincero e operoso desiderio di accertamento dei fatti. *L'istruzione della causa e l'educazione delle coscienze* insomma *non possono essere completamente disgiunte e separate*.<sup>30</sup> Il rispetto e la comprensione per la pena e la sofferenza dei coniugi è la prima manifestazione di prossimità e vicinanza, per quanto non implicino assolutamente una condivisione emotiva o una subordinazione psicologica. L'attenzione e la cura nella introduzione della causa, nello svolgimento dell'istruttoria e nella redazione della sentenza manifestano in definitiva il contenuto dialogico ed epistemico del processo canonico. L'effettività del *principio istituzionale* (il concorso di tutti gli agenti alla ricerca della verità<sup>31</sup>) è la *garanzia più sicura della centralità della coscienza*.

Il Papa mette infine in guardia i giudici (soprattutto i titolari propri della potestà giudiziaria) dalla tentazione del "burocraticismo", considerare la realtà giudiziaria come una mera incombenza amministrativa gravosa e complicata. La giustizia ecclesiale, a maggior ragione quella matrimoniale, non è un affare tecnico e formale lontano dal cuore della pastorale. La prossimità fisica e morale<sup>32</sup> e l'espressa sollecitazione del ruolo giudicante episcopale (nel *processus brevior*) richiamate dalla riforma e ribadite dal magistero pontificio<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Risulta abbastanza stimolante in questo senso la premessa di P. BUSELLI MONDIN, *Processo al processo canonico di nullità matrimoniale*, «Ius Ecclesiae», xxvii, 1 (2015), pp. 61-82 (spec. pp. 22-63).

<sup>29</sup> A questo scopo è importante il concorso (ove esistono) degli avvocati, che sono i consulenti e gli interlocutori più diretti e qualificati delle parti, cfr. anche L. BOTEK, *Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo canonico*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1996; J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 1994<sup>2</sup>, pp. 439-478.

<sup>30</sup> Cfr. BUSELLI MONDIN, *Processo al processo...*, cit., pp. 72-76 (§ 3.4. *Il processo come luogo educativo*); M. J. ARROBA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio. Dopo la riforma operata con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2017, pp. 47-62.

<sup>31</sup> Cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, «AAS», 36 (1944), pp. 281-290.

<sup>32</sup> «[...] la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati [dalle strutture giuridiche della Chiesa]» (*Proemio MIDI*).

<sup>33</sup> «Il processo brevior non è un'opzione che il Vescovo diocesano può scegliere ma è un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla *missio* ricevuta» (FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, n. 5).

sono un'indicazione di tendenza chiara e perentoria del *desiderio di conversione istituzionale e personale*. I Pastori, i Vescovi *in primis*, sono perciò chiamati a testimoniare questo cambio di sensibilità e mentalità nell'approccio ecclesiale nella linea della continuità e sinergia tra accompagnamento spirituale e pastorale, discernimento delle coscienze e opera dei tribunali.

#### 4. LA COSCIENZA DEGLI OPERATORI PASTORALI

L'impegno suggerito dal Pontefice (la cura delle coscienze) riguarda e coinvolge *tutto il popolo cristiano*. Il Santo Padre invoca esplicitamente l'intervento, accanto ai ministri, dei fedeli battezzati («occorre l'apporto, oltre che dei vescovi e dei sacerdoti, anche di altre persone impegnate nella pastorale, religiosi e fedeli laici corresponsabili nella missione della Chiesa»). Risvegliare e alimentare la luce divina sul matrimonio e sulla famiglia richiede d'altronde lo *sforzo congiunto dei pastori e dei fedeli*. Specie pensando alla formazione cristiana degli sposi, un ruolo importante e probabilmente prioritario sembra riservato alle stesse famiglie.<sup>34</sup> Nelle parole del Papa emerge ripetutamente l'integrazione e la continuità tra il piano umano e quello divino. La sacramentalità non è una sorta di corollario o suggello di un'unione stabile (la semplice formalizzazione del rapporto affettivo) ma l'inserimento esistenziale dei coniugi nel mistero d'amore trinitario.<sup>35</sup> La spinta sollecitata ha quindi una portata direttamente catechetica. L'autenticità del consenso («l'unione sponsale può dirsi vera solo se l'intenzione umana degli sposi è orientata a ciò che vogliono Cristo e la Chiesa»<sup>36</sup>) ha un riscontro diretto nel matrimonio *in fieri* ma ha anche una costante conformazione nel matrimonio *in facto esse*. Il *catecumenato permanente* richiede evidentemente «*catechisti*» esperti e preparati. La coscienza degli operatori pastorali («è missione di tutti») sta allora nel coinvolgimento personale, nella sollecitudine e sensibilità verso i giovani e le coppie e nella competenza e professionalità dei responsabili ai diversi livelli.

Una direttiva dichiarata della riforma è *l'integrazione del servizio giudiziario nella pastorale familiare diocesana*.<sup>37</sup> L'*indagine pregiudiziale o pastorale* mira proprio a illuminare e orientare le coscienze dei fedeli che sperimentano una crisi coniugale. La qualità e serietà dell'attuazione di questo supporto consultivo manifesta in un certo senso il grado di sensibilità e maturità nel

<sup>34</sup> Nella pastorale emerge sempre più l'opportunità dell'intervento delle coppie, si pensi agli incontri per fidanzati, ai corsi prematrimoniali, alla catechesi post-matrimoniale, ecc.

<sup>35</sup> Giovanni Paolo II ha parlato espressamente della storia del «bell'amore» a indicare l'inserimento della famiglia nel disegno divino (*Lettera alle famiglie*, 2 febbraio 1994).

<sup>36</sup> Il tema dell'intenzione matrimoniale era già stato affrontato nel Discorso del 2017 (*supra* nt. 2, spec. pp. 478-479).

<sup>37</sup> Cfr. art. 2, *Regole procedurali MIDI*.

percepire lo spirito della novella codiciale.<sup>38</sup> Papa Francesco non manca di indicare nell'indagine previa una risorsa per rendere il processo più sollecito e giusto ma precisa previamente che la pastorale matrimoniale e familiare deve guidare e rafforzare la coscienza cristiana. L'esplorazione delle cause e dei motivi che sono alla base del fallimento matrimoniale inducono non di rado a suggerire la strada della conversione e della riparazione.<sup>39</sup> Occorre ribadire che l'espedito non è finalizzato alla proposizione del libello ma all'*accertamento obiettivo e sereno degli estremi della vicenda matrimoniale* e al *sostegno umano dei coniugi*.<sup>40</sup> Trasformare l'istituto nella mera premessa o anticamera del giudizio di nullità snatura la logica del servizio e dell'aiuto.

In via più generale bisogna rilevare conclusivamente che la coscienza degli agenti pastorali (vale *in primis* per i parroci e gli accompagnatori spirituali, ma si può estendere anche ai patroni) induce a *proteggere sempre la moralità e la buona fede dei coniugi*. Il consiglio di ricorrere al processo come espedito per la soluzione di situazioni matrimoniali irregolari senza valide ragioni, adducendo l'accondiscendenza e bonarietà dei tribunali ecclesiastici, denota un'impropria ed equivoca mentalità "pastoralista", possibile fonte di scandalo e disorientamento.<sup>41</sup> La sofferenza o la pena non è motivo sufficiente per acquietare o edulcorare indebitamente scrupoli o dispiaceri. La via giudiziaria non può essere proposta o suggerita in assenza di elementi positivi di dubbio o incertezza circa l'invalidità del coniugio, come se si trattasse un'opportunità o una *chance* da tentare, come purtroppo talora accade.<sup>42</sup> La leggerezza o superficialità nella consulenza in questioni tanto delicate e

<sup>38</sup> Cfr. ad es. M. MOSCONI, *Il nuovo «Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati» dell'Arcidiocesi di Milano*, «Ius Ecclesiae», xxvii, 3 (2015), pp. 711-730; IDEM, *La fase previa all'introduzione del libello e la consulenza tecnica*, in *Ius et matrimonium II*, cit., pp. 65-96.

<sup>39</sup> Il *Proemio* del m.p. *Mitis e misericors Iesus* menziona esplicitamente il necessario percorso penitenziale: «In questa prospettiva, importantissimo è il ministero del Vescovo, il quale, secondo l'insegnamento dei Padri orientali, è giudice e medico, poiché l'uomo, ferito e caduto (*peptokós*) a causa del peccato originale e dei propri peccati personali, divenuto infermo, con le medicine della penitenza ottiene da Dio la guarigione e il perdono e viene riconciliato con la Chiesa».

<sup>40</sup> Cfr. M. C. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili critici*, «Ius Ecclesiae», xxviii, 3 (2016), pp. 495-499; ARROBA CONDE, IZZI, *Pastorale giudiziaria...*, cit., pp. 31-46.

<sup>41</sup> «Le situazioni matrimoniali irregolari richiedono inoltre un minimo di attenzione e di cautela anche da parte dei pastori: molte volte si consiglia con troppa disinvoltura di "tentare" la strada del processo canonico. Se non c'è una presunzione almeno soggettiva della nullità del proprio matrimonio o un sufficiente motivo per dubitare della validità è inutile e pretestuoso invitare i nubenti ad adire i tribunali ecclesiastici» (M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2013, p. 318).

<sup>42</sup> Cfr. anche C. J. ERRÁZURIZ M., *La liceità morale della presentazione della domanda di nullità matrimoniale da parte degli sposi*, in IDEM, *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico. Introduzione al diritto matrimoniale*, Roma, EDUSC, 2016, pp. 415-434.

complesse rappresenta insomma una grave scorrettezza e una mancanza di integrità deontologica. Gli operatori pastorali devono viceversa concorrere all'oculato e perspicace discernimento delle coscienze, ancorché scomodo o ingrato.

MASSIMO DEL POZZO